



**Amministrazione Provinciale
dell'Aquila
Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane
Servizio Contratti/SUA**

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO DEI COMMISSARI DI GARA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE RELATIVE A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA.

Premesso che la Provincia dell'Aquila, con Decreto Presidenziale n. 14 del 19.02.2019 ha approvato gli elementi essenziali, a valenza transitoria, con i quali sono stabiliti i criteri e modalità per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture da aggiudicare con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa, come di seguito riportati:

Composizione nomina delle Commissioni giudicatrici.

1. La Commissione giudicatrice di cui all' art. 77 del Codice è nominata dal Dirigente del Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane – Servizio Contratti/SUA, nel rispetto del criterio di rotazione e con la supervisione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, mediante sorteggio pubblico. Il provvedimento di nomina individua anche il segretario, che non assume il ruolo di componente della Commissione giudicatrice. I segretari delle commissioni giudicatrici sono dipendenti interni all'Ente. Ai segretari non spetta alcun compenso.
2. La Commissione giudicatrice è composta da un numero di componenti pari a tre, o, qualora la valutazione delle offerte richieda ulteriori professionalità ovvero risulti particolarmente complessa, pari a cinque.
3. La nomina della Commissione giudicatrice deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
4. L' atto di nomina dei componenti esterni della Commissione giudicatrice ne determina il compenso sulla base delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materie analoghe e fissa il termine per l'espletamento dell' incarico. Le spese relative alla Commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione. La Commissione giudicatrice opera secondo le disposizioni del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. e della *lex specialis* di gara.
5. Alla Commissione giudicatrice è demandato l' intero procedimento di valutazione delle offerte;

Cause di incompatibilità e di astensione dei componenti della Commissione giudicatrice.

Non possono essere iscritti all'Albo, né far parte della commissione giudicatrice neppure come segretario o custode della documentazione di gara:

- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9



ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis, 353 e 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

d) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 10 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

g) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Le cause di esclusione di cui ai punti precedenti operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

Non possono, altresì, essere prese in considerazione le istanze di coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione

Al momento dell'accettazione dell'incarico, o in una fase antecedente, i commissari di gara devono dichiarare l'inesistenza delle cause d'incompatibilità o di astensione. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione previste dall'art. 77 del Codice e dalle Linee guida n. 5 dell'A.N.A.C. (approvate dal consiglio dell'Autorità con Delibera 1190 del 16 novembre 2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018) deve persistere per tutta la durata dell'incarico. Si tratta in particolare di:

a) le cause di incompatibilità di cui all'art. 77, comma 4, del Codice dei contratti pubblici;

b) non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale per l'affidamento in esame. Non trovarsi in alcuna delle situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. In particolare, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora la suddetta attività può coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero

di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;

c) non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, per la Provincia dell'Aquila.

Il dipendente delle amministrazioni aggiudicatrici deve produrre, oltre alla dichiarazione di incompatibilità e di impossibilità a svolgere l'incarico, anche l'autorizzazione di cui all'articolo 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001 della propria amministrazione, o per chi non è assoggettato alla disciplina di cui al d.lgs. 165/2001 nei casi in cui è prevista dagli ordinamenti peculiari delle singole amministrazioni.

Cause di incompatibilità e di astensione del segretario.

Ai segretari delle Commissioni giudicatrici si applicano l' art. 35/bis del d.lgs. 165/2001, l' art. 51 del Codice di procedura civile, l' art. 42 del d.lgs. n.50/2016, l' art.7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di lavori per importi inferiori ad € 1.000.000,00, con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. I commissari sono individuati tra i dirigenti e i funzionari di ruolo della Provincia che devono possedere i seguenti requisiti:

- ✓ essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- ✓ possono svolgere, altresì, le funzioni di commissario, i tecnici in possesso di diploma di geometra/tecnico delle costruzioni o titoli equipollenti ai precedenti purché in possesso di un'anzianità di servizio ed esperienza di almeno quindici anni nell' ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori;
- ✓ abilitazione all' esercizio dell' attività professionale laddove prevista;
- ✓ assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell' ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- ✓ aver svolto almeno 3 incarichi nel settore. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza.

2. Il Presidente della Commissione giudicatrice è un soggetto esterno all'Ente, sorteggiato fra gli iscritti nell'apposito Elenco, fino alla piena operatività dell'Albo istituito presso l'ANAC ai sensi dell'art. 78, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

3. I funzionari sono tenuti a presentare i propri *curricula*, qualora non siano già in possesso dell'Amministrazione provinciale.

4. I componenti delle Commissioni giudicatrici sono selezionati, per singola procedura di gara, secondo un criterio di rotazione, dove applicabile. Ai componenti interni non spetta alcun compenso.

5. In caso di indisponibilità in organico di adeguate professionalità o qualora lo richiedano esigenze oggettive, si procederà alla selezione dei componenti esterni secondo i criteri fissati per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria per i servizi e forniture e di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 per i lavori.

Criteri e modalità di selezione dei componenti delle Commissioni giudicatrici per le procedure di affidamento di appalti e concessioni di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria per i servizi e forniture e di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 per i lavori con l'offerta economicamente più vantaggiosa.

I commissari sono scelti sulla base di un Elenco formato mediante Avviso pubblico, tramite sorteggio pubblico, qualora il numero delle candidature lo consenta, tra:

A. I PROFESSIONISTI esercenti professioni regolamentate devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'ordine o collegio professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
- b) rispetto degli obblighi formativi di cui all'art. 7 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dall'ordine o dal collegio nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) regolarità degli obblighi previdenziali;
- e) possesso della copertura assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- f) aver svolto, nell'ultimo triennio, almeno 3 incarichi nel settore di riferimento. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza.

B. I PROFESSIONISTI la cui attività non è assoggettata all'obbligo di iscrizione in ordini o collegi devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) eventuale iscrizione a un'associazione professionale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 o abilitazione all'esercizio di professioni non regolamentate da almeno 5 anni o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni. In assenza di abilitazione o iscrizione a un'associazione professionale, documentazione attestante lo svolgimento dell'attività professionale per un periodo pari a quello di cui al periodo precedente;
- b) eventuale assolvimento della formazione permanente di cui all'art. 2, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

- c) in caso di iscrizione a un'associazione professionale, assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate dalla stessa nell'ultimo triennio o della sanzione della cancellazione;
- d) certificato di conformità alla norma tecnica UNI per la singola professione, laddove prevista, ai sensi dell'art. 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- e) regolarità degli obblighi previdenziali;
- f) possesso di una copertura assicurativa che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- g) aver svolto almeno 3 incarichi o, nel caso di affidamenti di particolare complessità, 5 incarichi relativi alla sottosezione per cui si chiede l'iscrizione. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative

C. I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) essere alla dipendenze di una amministrazione aggiudicatrice da almeno 10 anni e avere un titolo di studio pari almeno alla laurea magistrale, o al diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento;
- b) abilitazione all'esercizio dell'attività professionale laddove prevista;
- c) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione del licenziamento;
- d) possesso di una copertura assicurativa per poter svolgere la funzione di commissario in amministrazioni diverse da quelle di appartenenza che copra i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi. L'assenza di un'adeguata copertura assicurativa preclude la possibilità di svolgere incarichi all'esterno della propria amministrazione;
- e) aver svolto almeno 3 incarichi nel settore. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza.

D. I PROFESSORI ORDINARI, PROFESSORI ASSOCIATI, RICERCATORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE E POSIZIONI ASSIMILATE devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- a) svolgere la propria attività nel settore di riferimento da almeno 5 anni o, in caso di affidamenti di particolare complessità, 10 anni;
- b) assenza di sanzioni disciplinari della censura o più gravi comminate nell'ultimo triennio, di procedimenti disciplinari per infrazioni di maggiore gravità in corso, o della sanzione con efficacia sospensiva;
- c) possesso di una copertura assicurativa che copre i danni che possono derivare dall'attività di commissario di gara, per la copertura di danni all'amministrazione aggiudicatrice, anche in conseguenza di richieste risarcitorie di terzi;
- d) aver svolto almeno 3 incarichi nel settore. Rientrano tra gli incarichi oggetto di valutazione, oltre a quelli tipici dell'attività svolta, l'aver svolto funzioni di responsabile unico del procedimento, commissario di gara, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione. È valutabile

tra gli incarichi l'aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica pubblica o allo specifico settore di appartenenza.

I commissari devono dichiarare l'esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi cinque anni. La scelta dovrà essere, inoltre, effettuata garantendo la rotazione tra gli esperti sulla base degli incarichi effettivamente assegnati (max due incarichi nell' arco di un anno).

2. Il dirigente competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto provvede ad individuare la categoria o le categorie di soggetti nonché i requisiti specifici che gli stessi devono possedere in considerazione del settore cui si riferisce e dell' oggetto del contratto da affidare.

3. Nei casi di assenza di candidature o di candidature inidonee, ovvero, di un numero di candidature insufficiente, la scelta dei componenti della Commissione giudicatrice sarà effettuata tra i funzionari e dirigenti interni all'Ente, in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità.

L'iscrizione all'Albo è gratuita. L'iscrizione all'Albo dei commissari di gara non costituisce in alcun modo garanzia di nomina a commissario di una gara esperita dalla Provincia dell'Aquila.

L'Avviso è pubblicato sul sito internet della Provincia dell'Aquila, sezione Albo Pretorio – Bandi, Avvisi ed Esiti di Gara. I Profili professionali ricercati sono quelli indicati all'Allegato elenco sottosezioni dell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, di cui alle Linee Guida ANAC n. 5 (aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con Delibera n. 4 del 10.01.2018), limitatamente alle sezioni esplicitate nell'allegato modello di domanda.

Requisiti specifici

Per l'iscrizione all'Albo i candidati devono dimostrare, pena l'inammissibilità della domanda, di possedere adeguata esperienza nel/i settore/i nel/i quale/i intendono iscriversi, mediante invio del proprio curriculum vitae.

Modalità di iscrizione nell'Albo

I soggetti interessati all'iscrizione all'albo sono tenuti ad inviare entro le ore 23.59 del **19.04.2019**, all'indirizzo urp@cert.provincia.laquila.it, la seguente documentazione indicando nell'oggetto della comunicazione la dicitura "Albo Commissari di gara":

- ✓ Richiesta d'iscrizione, redatta in carta semplice su modello "A" allegato al presente avviso, attestante altresì il possesso dei requisiti generali, dei requisiti di moralità e contenente l'indicazione del settore/ dei settori nel quale si intende iscriversi, firmata digitalmente;
- ✓ Curriculum vitae;

L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica a campione circa il possesso dei requisiti generali specifici previsti dalla normativa vigente e dal presente avviso.

Modalità di aggiornamento dell'Albo.

L'Albo avrà validità per le procedure già in essere i cui termini di presentazione delle offerte è in scadenza prima del 15 aprile 2019, fatto salvo eventuale slittamento dei termini di entrata in vigore dell'Albo nazionale obbligatorio istituito presso l'ANAC.

Nomina del commissario

La Commissione di gara viene nominata dal Dirigente del Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane – Servizio Contratti/SUA nel rispetto delle modalità previste nella determinazione dirigenziale n. 150 del 30.12.2018 del Settore Gestione Risorse Umane e Servizi Generali e Decreto Presidenziale n. 14 del 19.02.2019, previa verifica dell'assenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di commissario per la specifica gara e della presenza di competenze coerenti al contenuto della gara. È facoltà del soggetto iscritto rinunciare alla nomina a commissario di gara; in tal caso, lo stesso verrà escluso dall'Albo.

Obblighi dei componenti la Commissione giudicatrice

Gli esperti inseriti nell'elenco sono tenuti a garantire:

- ✓ la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte presso gli uffici della Provincia dell'Aquila;
- ✓ la disponibilità immediata a svolgere l'incarico all'interno della Commissione giudicatrice nei tempi, nei giorni e negli orari stabiliti dal Presidente della Commissione;
- ✓ la disponibilità a concludere celermente l'attività. Il pagamento del compenso stabilito è subordinato al rispetto delle predette prescrizioni.

Codice etico

La condotta ed il contegno degli esperti selezionati dovrà fare riferimento ai seguenti criteri di etica professionale:

- a) non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi dell'Amministrazione Provinciale, nonché nei confronti dei soggetti concorrenti;
- b) operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell'incarico affidato e effettuare la valutazione delle offerte in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
- c) non accettare incarichi per i quali non si è qualificati;
- d) soddisfare tutti gli impegni presi con l'incarico;
- e) mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell'importanza dell'incarico ricevuto;
- f) ricercare all'interno della Commissione giudicatrice il buon funzionamento, l'efficienza e la concordia di giudizio;
- g) garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l'attività di soggetti concorrenti per i quali si effettuerà la valutazione, le quali dovranno considerarsi coperte da segreto professionale, nonché sulle modalità operative inerenti le fasi di valutazione;
- h) non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
- i) non divulgare in alcun modo informazioni relative alla valutazione delle offerte proposte o ad ogni altra informazione della quale si può venire a conoscenza nel corso della valutazione;
- j) riferire al presidente della Commissione giudicatrice riguardo qualsiasi criticità che possa intralciare il normale corso delle attività di valutazione;
- k) comunicare l'insorgenza di eventuali cause di incompatibilità;

l) non effettuare attività di divulgazione informativa o indurre false aspettative riferite alla valutazione delle offerte. I componenti chiamati a far parte della Commissione giudicatrice, sono legati al segreto professionale e diffidati dal diffondere informazioni prima della pubblicazione ufficiale dei risultati. Nel caso di rivelazioni anticipate, la Commissione verrà sciolta e l'Amministrazione si riserva di perseguire nelle dovute forme l'eventuale responsabile. In caso di contrasti insanabili tra i componenti si procederà allo scioglimento della Commissione ed alla nomina di una nuova Commissione. Resta inteso che il rapporto nascente dall'incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto qualora la prestazione risulti inadeguata o il comportamento lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.

Rinuncia all'incarico

L'esperto prescelto quale componente della Commissione giudicatrice può rinunciare all'incarico ma, una volta accettato, non può interrompere il lavoro iniziato, tranne che per eccezionali giustificati motivi. Al momento della chiamata, l'interessato dichiarerà sotto la propria responsabilità di essere nelle condizioni previste dall'Avviso e di non incorrere in nessuna delle condizioni di incompatibilità.

Durata e Natura dell'incarico

L'incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina fino alla conclusione del procedimento di gara che coinciderà con la formulazione della graduatoria finale. Il numero di sedute è correlato alle difficoltà nella valutazione della documentazione presentata dai concorrenti. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Compenso dei commissari di gara

Ai componenti esterni verrà corrisposto un compenso lordo variabile calcolato applicando una riduzione del 50% rispetto alle tariffe di cui al D.M. del 12.02.2018, in base al tipo di gara e al numero di sedute, di volta in volta stimato prima dell'effettiva nomina della commissione, stabilito negli atti di gara.

Trattamento dati personali

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del GDPR d.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- a) registrare i dati relativi agli esperti;
- b) realizzare attività di istruttoria sulle domande pervenute;
- c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
- d) inviare comunicazioni agli interessati.

I candidati sono inoltre consapevoli del fatto che, in caso di nomina a commissario di gara, il proprio Curriculum Vitae sarà pubblicato sul sito internet della Provincia dell'Aquila nella sezione "amministrazione trasparente".

Clausola finale

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rinvia alla disciplina vigente di settore.

Informazioni e Responsabile del Procedimento

Per eventuali informazioni relative al presente avviso è possibile contattare il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Alessia Mincarelli del Servizio Contratti/SUA – Tel. 0862299326-294-327 – contratti@provincia.laquila.it .

f.to Il Dirigente

Dott. Paolo Collacciani